Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 28 aprile 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. **223**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare V. e M., nel comune di Copparo (Ferrara).

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare V. e M., in località Dossetti della frazione Ambrogio del comune di Copparo (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. **224**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto, denominata « Opera Comm. Barraco Francesco Paolo », con sede in Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 224. Decreto del Presidente dalla Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto, denominata « Opera Comm. Barraco Francesco Paolo », con sede in Castellammare del Golfo (Trapani), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. **225**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Capalbio (Grosseto).

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, sita in località « Giardino » del comune di Capalbio (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **226**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, nel comune di Pordenone (Udine).

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in località Borgo Cappuccini del comune di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966.

Assegnazione di un premio di lire un milione per il miglior contributo originale dato nel biennio 1964-1965 agli studi di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 4, ultimo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

E' assegnato al dott. Francesco Romani, per l'anno 1965, il premio di un milione di lire per il miglior contributo originale dato nel biennio 1964-1965 agli studi di finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1966
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 104

(3556)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1966.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Trieste.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'ambito dell'Amministrazione provinciale di Trieste — ove, sulla base dei risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, non era stato possibile costituire una maggioranza omogenea — veniva eletta, dopo lunghe trattative, una Giunta avente l'appoggio di 12 consiglieri su 24.

Si determinava, quindi, una situazione di perfetto equilibrio di forze contrapposte in cui, se per i provvedimenti di ordinaria amministrazione poteva conseguirsi l'approvazione mediante lo appoggio o l'astensione di parte dei consiglieri di opposizione, era invece assolutamente impossibile ottenere il voto favorevole della necessaria maggioranza sui provvedimenti che investivano il programma più qualificante dell'Amministrazione, a causa dell'irrigidimento degli oppositori su posizioni negative.

Infatti, il bilancio di previsione del 1965, presentato dalla Giunta all'adunanza consiliare del 30 luglio 1965, riportava 12 voti favorevoli ed altrettanti contrari e non risultava, quindi approvato.

Riproposto all'esame del Consiglio, a seguito di formale invito dell'autorità di vigilanza, nella seduta del 25 novembre 1965, il bilancio otteneva ancora lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, onde il prefetto, essendo ormai vicino a scadere l'esercizio finanziario, provvedeva a farlo approvare, in via sostitutiva, da un commissario « ad hoc ».

Il risultato sostanzialmente negativo delle anzidette votazioni sul bilancio aveva indotto, intanto, il presidente e la Giunta a rassegnare le dimissioni, delle quali il Consiglio prendeva atto il 2 dicembre 1965.

Trascorreva oltre un mese prima che il Consiglio stesso fosse riconvocato per l'elezione dei nuovi organi, ma la seduta — svoltasi l'11 gennaio 1966 in un clima di già diffusa sfiducia circa la possibilità di esprimere una efficiente amministrazione — risultava infruttuosa, non avendo alcuno dei consiglieri ottenuto, nelle prescritte votazioni, la maggioranza necessaria per l'elezione a presidente della Giunta provinciale.

Atteso il prolungarsi dello stato di carenza della rappresentanza elettiva con la conseguente totale paralisi nei vari settori di competenza dell'Ente, il prefetto rivolgeva un formale richiamo al presidente dimissionario, invitandolo ad adoperarsi per la sollecita risoluzione della crisi, con l'avvertenza che « qualora, nel termine di 10 giorni, risultasse l'impossibilità di procedere all'elezione di stabili ed efficienti organi », sarebbe stato costretto ad adottare gli straordinari provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge. Copia della relativa nota veniva notificata a tutti i consiglieri.

Andata deserta la seduta di seconda convocazione fissata per il 18 gennaio, il presidente, con lettera del 27 successivo, comunicava al prefetto che nessun elemento nuovo era intervenuto a modificare le posizioni assunte dai vari gruppi che componevano il Consiglio, per cui, dopo la duplice convocazione — con risultato negativo — del Consiglio stesso, non si riteneva di ripeterne altre.

Lo stesso giorno 27, il prefetto, con lettera notificata alla Amministrazione ed ai singoli consiglieri, rinnovava — facendo espresso riferimento all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — la diffida ad adempiere al ricordato obbligo di legge dell'elezione delle cariche, all'uopo concedendo un'ultima e definitiva proroga fino al 2 febbraio scorso.

Alla scadenza di detto termine il presidente della Giunta provinciale comunicava al prefetto che, essendo rimaste immutate le precedenti posizioni, era stato ritenuto superfluo procedere ad una nuova convocazione del Consiglio.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva ad esprimere una Giunta efficiente e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del Consiglio provinciale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il Consiglio provinciale di Trieste si è dimostrato incapace di superare la crisi interna che, pregiudicando il funzionamento dell'organo consiliare, lo ha reso, da ultimo, carente in ordine all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi ordinari di Amministrazione, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 marzo 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Trieste ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, nelle persone del vice prefetto dott. Giuseppe Pasino, presidente, e dell'avv. Paolo De Grisogono, del ten. col. in pensione Giuseppe Bellini, dell'avv. Silvano Miani e del dott. Andrea Frustaci, membri.

Roma, addì 12 aprile 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio provinciale di Trieste, travagliato da una insanabile crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado il formale richiamo del prefetto, in ordine all'essenziale adempimento della ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 marzo 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della Provincia fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria composta dal vice prefetto, dott. Giuseppe Pasino, presidente, e dall'avv. Paolo De Grisogono, dal ten. col. in pensione Giuseppe Bellini, dall'avv. Silvano Miani e dal dottor Andrea Frustaci, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1966

SARAGAT

TAVIANI

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Torreglia (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Torreglia Alta nel comune di Torreglia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torreglia (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si tratta di una delle località più pittoresche dei colli Euganei, di particolare importanza paesistica e panoramica costituita dal colle della Mira — dove esistono i resti di una grande torre ezzeliniana che probabilmente diede il nome a Torreglia — dal vicino poggio — dove sorge la vecchia Chiesa parrocchiale di San Sabino il cui campanile è ricavato da altra torre minore probabilmente dello stesso castello medioevale eretto sulla Mira — e dalla villa ottimamente conservata ove soggiornò l'Abate Barbieri, autore di molte opere dedicate ai colli Euganei e ancora a ponente, dove la strada che scende dalla Chiesa si incontra con quelle che salgono da Torreglia a da Valdorto e proseguono per monte Rua e Castelnuovo, si trova il caratteristico cimitero, con sedici grandi cipressi;

Visto che tutto il complesso panoramico, in parte sopra accennato, costituisce specie dalle superiori pendici del monte Rua e da altri punti di vista un magnifico colpo d'occhio nel quale si armonizzano le espressioni della natura e del lavoro umano formando un insieme di indiscutibile valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Torreglia (Padova), denominata Torreglia Alta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, *ed è quindi sottoposta* a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona comprende i seguenti mappali:

comune di Torreglia, foglio XI, numeri 260, 281, 253, 180, 288, 291, 216, 185, 184, 209, 207, 206, 205, 228, 244 e 245;

comune di Torreglia, foglio XV, numeri 144, 2, 5, 10, 112 e 113;

comune di Torreglia, foglio XII, numeri 126,131, 132, 133, 135, 109, 112, 114, 115, 92, 72, 66, 65, 64, 63 e 185.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Torreglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Estratto del verbale della riunione tenutasi il 13 maggio 1964

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 8 maggio 1964, si è riunita, presso la sede dell'Azienda di cura e soggiorno di Abano Terme il giorno 13 maggio la *Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali* e del paesaggio.

(*Omissis*)

Il presidente, passando quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno « Proposta di vincolo paesaggistico sulla zona di Torreglia Alta » sottolinea che si tratta di una delle località più pittoresche dei colli Euganei di particolare interesse paesistico e panoramico. Sul colle della Mira esistono gli avanzi di una grande torre ezzeliniana che probabilmente diede il nome a Torreglia.

Sul vicino poggio, a ponente, sorge la vecchia Chiesa parrocchiale di Torreglia; dedicata a San Sabino, il cui campanile è ricavato da altra torre minore, probabilmente dello stesso castello medioevale eretto sulla Mira. Tra il colle della Mira e la Chiesa del '700 v'è ottimamente conservata la villa dove soggiornò a lungo l'Abate Barbieri, autore delle veglie taurigliane e di molte altre opere dedicate ai colli Euganei.

(*Omissis*)

Ancora a ponente, dove la strada che scende dalla Chiesa si incontra con quelle che salgono da Torreglia o da Valdorto e proseguono per monte Rua e Castelnuovo; si trovano il caratteristico cimitero, con sedici cipressi.

Tutto il complesso panoramico in parte sopra accennato costituisce, specie dalle superiori pendici del monte Rua e da altri punti di vista un magnifico colpo d'occhio nel quale si armonizzano l'espressione della natura e del lavoro umano costituendo un insieme di indiscutibile valore estetico e tradizionale.

Appare quindi opportuno che la località in parola sia tutelata ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, nonchè al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1397, art. 9, comma quarto e quinto.

Dopo ampia discussione, esaminati attentamente i vari aspetti della zona - sulla quale è stato già precedentemente effettuato un sopraluogo collegiale - la Commissione, all'unanimità;

Delibera:

Di proporre al Ministro per la pubblica istruzione a sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sulla zona di Torreglia Alta, e più precisamente sul territorio che nella allegata planimetria facente parte del presente verbale è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

Comune Torreglia, foglio XI, numeri 260, 181, 253, 180, 288, 291, 216, 185, 184, 209, 207, 206, 205, 228, 244, 245;

Comune di Torreglia, foglio XV, numeri 144, 2, 5, 10, 112, 113;

Comune di Torreglia, foglio XII, numeri 126, 131, 132, 133, 135, 109, 112, 114, 115, 92, 72, 66, 65, 64, 63, 185.

(*Omissis*).

La riunione, iniziatasi alle ore 9,30 si è conclusa alle ore 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: SGARAVATTI

Il segretario: MORO

(3535)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5730 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che il dott. Giangiorgio Daniele, già membro di diritto della predetta Commissione in qualità di vice provveditore alle opere pubbliche di Napoli, è peraltro cessato dalle sue fuzioni, essendo stato destinato ad altro incarico;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla prefata Commissione di vigilanza con il dott. Silvio Spanò, nuovo vice provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giangiorgio Daniele, il dottor Silvio Spanò, vice provveditore alle opere pubbliche per la Campania, è chiamato a far parte della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare costituita con il decreto di cui in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1966.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'intero territorio del comune di Monte Argentario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 3 marzo 1958, con il quale l'intero territorio del comune di Monte Argentario veniva soggetto alle disposizioni della citata legge numero 1497 del 1939, e considerata l'opportunità di sottoporre il territorio medesimo alle normative di un piano territoriale paesistico;

Visto il progetto di piano territoriale paesistico all'uopo redatto dalla Soprintendenza ai monumenti e gallerie delle provincie di Siena e Grosseto;

Considerato che il progetto medesimo è stato pubblicato a cura del sindaco del Comune interessato mediante affissione all'albo comunale e contemporaneo deposito nella segreteria per un periodo di mesi tre;

Viste le opposizioni prodotte dagli interessati nei confronti del sopracitato progetto di piano;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1963, con il quale, a norma dell'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, è stata istituita una apposita Commissione per l'esame del piano territoriale paesistico del territorio del comune di Monte Argentario;

Visti i decreti ministeriali in data 1° luglio 1964 e 1° gennaio 1965, con i quali la Commissione medesima veniva successivamente confermata;

Vista la relazione in data 28 dicembre 1965 con cui la sopradetta Commissione, esaminato il piano, ha ritenuto di proporre che esso sia modificato nei termini di cui agli schemi di elaborato grafico e di regolamento allegati alla relazione stessa;

Ritenuto che il piano territoriale paesistico di Monte Argentario, così modificato, appare idoneo a raggiungere i fini previsti dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

E' approvato il piano territoriale paesistico dell'intero territorio del comune di Monte Argentario nella redazione di cui all'elaborato grafico ed alle norme di regolamento allegati al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: GUI

(3600)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo e Cooperativa di Consumo », con sede in Orago (Varese) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 11-15 dicembre 1965 alla Società cooperativa « Circolo e Cooperativa di Consumo », con sede in Orago (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo e Cooperativa di Consumo », con sede in Orago (Varese), costituita per rogito notaio dott. Carlo Ranchet in data 9 febbraio 1908 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Villa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(3354)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lucania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5517 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 6 marzo 1966, n. 724, con la quale il prefetto della provincia di Potenza ha designato il vice prefetto dott. Italo Lamorgese quale membro della predetta Commissione regionale in rappresentanza della stessa Prefettura, in sostituzione del vice prefetto dottor Paolo Maddalena, trasferito ad altra sede;

Vista la lettera 19 febbraio 1966, n. 2131, con la quale il provveditore alle Opere pubbliche di Potenza ha proposto che l'incarico di segretario della Commissione in parola sia affidato al dott. Carlo Tagliaferri, già facente parte del personale di coordinamento, in sostituzione del dott. Giulio Stolfi, impossibilitato a svolgere le relative funzioni per i nuovi compiti derivatigli dalla sua recente promozione a direttore di divisione, e che il dott. Enrico Visconti sia chiamato a far parte della segreteria in luogo del menzionato dottor Tagliaferri;

Ritenuto che occorre far luogo alle sopraindicate sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Italo Lamorgese, vice prefetto designato dalla prefettura di Potenza, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lucania, in sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Maddalena, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Il dott. Carlo Tagliaferri, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, è nominato segretario della Commissione in parola, in sostituzione del dott. Giulio Stolfi, e il dott. Enrico Visconti, consigliere di 3ª classe in servizio presso lo stesso Provveditorato, è chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del menzionato decreto legislativo, in sostituzione del predetto dott. Carlo Tagliaferri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1966

Il Ministro: Mancini

(3465)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 010370/Div. gab. del 2 aprile 1966, con la quale la Prefettura di Napoli comunica che il comm. Raffaele Capano, sindaco di Torre del Greco, si è dimesso dalla carica ed, in sua vece, è stato eletto il dott. Pasquale Accardo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, il comm. Raffaele Capano, dimissionario, con il dott. Pasquale Accardo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pasquale Accardo è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Torre del Greco, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del comm. Raffaele Capano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: Pieraccini

(3554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 518-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 518-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi Pietro, con sede in Valenza (Alessandria), via Bergamo n. 9.

(3523)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 416-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 416-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Stevano Elio, con sede in Valenza (Alessandria), via Galimberti, n. 19.

(3524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Nino Cabassa, nato a Ferrara il 22 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Ferrara il 27 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(3498)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Angelo Tasciotti, nato a Roccasecca dei Volsci (Latina) il 2 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di veterinario, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 30 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3499)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,42	624,30	624,30	624,30	624,30	624,41	624,33	624,40	624,41	624,32
$ Can.	580,02	580 —	580 —	580 —	579,25	580 —	580,10	580 —	580 —	580,15
Fr. Sv.	144,51	144,54	144,57	144,575	144,45	144,58	144,545	144,55	144,58	144,50
Kr. D.	90,44	90,36	90,40	90,36	90,35	90,37	90,38	90,35	90,37	90,47
Kr. N.	87,27	87,30	87,26	87,28	87,25	87,28	87,285	87,25	87,28	87,27
Kr. Sv.	121 —	120,91	120,92	120,925	120,85	120,90	120,94	120,90	120,90	120,95
Fol.	171,80	171,85	171,85	171,75	171,73	171,84	171,765	171,80	171,84	171,76
Fr. B.	12,52	12,535	12,5375	12,5375	12,52	12,52	12,536	12,52	12,52	12,53
Franco francese	127,41	127,42	127,41	127,415	127,35	127,41	127,41	127,40	127,41	127,40
Lst.	1743,80	1743,85	1743,75	1743,80	1743,65	1743,70	1743,85	1743,70	1743,70	1743,70
Dm. occ.	155,45	155,43	155,45	155,43	155,40	155,46	155,41	155,50	155,46	155,43
Scell. Austr.	24,169	24,165	24,17	24,167	24,15	24,16	24,166	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,749	21,74	21,75	21,751	21,78	21,75	21,748	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,417	10,415	10,43	10,42	10,42	10,42	10,413	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 27 aprile 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,315
1 Dollaro canadese	580,05
1 Franco svizzero	144,56
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,282
1 Corona svedese	120,932
1 Fiorino olandese	171,757
1 Franco belga	12,537
1 Franco francese	127,412
1 Lira sterlina	1743,825
1 Marco germanico	155,42
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,749
1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1966				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1965				9.808		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	1.028.112				
	residui	218.078				
	Totale		1.246.190			
Entrate extra-tributarie	competenza	53.851				
	residui	10.684				
	Totale		64.715			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	1.081.963			796.143	
	residui	228.762			80.296	
	Totale			1.310.725		876.439
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	3.609				
	residui	501				
	Totale			4.110		
Accensione di prestiti	competenza	21.526				
	residui	—				
	Totale			21.526		
Spese in conto capitale	competenza				63.687	
	residui				42.098	
	Totale					105.785
Rimborso di prestiti	competenza				1.977	
	residui				2.158	
	Totale					4.135
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		1.383.399			1.402.742	
Conti correnti		4.510.021			4.508.107	
Incassi da regolare		544.438			551.458	
Altre gestioni		2.611.182			2.300.119	
	Totale			9.049.090		8.762.426
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		51.748			64.165	
Pagamenti da regolare		22.691			119.703	
Pagamenti da rimborsare sul c/c rispettivi		333.074			331.595	
Altri crediti		3.323.400			3.851.686	
	Totale			3.730.913		4.367.149
	Totale complessivo			14.126.172		14.115.934
Fondo di cassa al 31 marzo 1966				—		10.238
	Totale a pareggio			14.126.172		14.126.172

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1966 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		10.238	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	16.388		
Pagamenti da regolare	247.488		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	432.670		
Altri crediti	1.721.051		
Totale crediti		2.417.597	
In complesso			2.427.835
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.649.809		
Conti correnti	1.439.312		
Incassi da regolare	95.004		
Altre gestioni	676.485		
Totale debiti			6.860.610
Situazione del Tesoro (passività)			4.332.775
Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1966	128.831		

L'ispettore generale: P. CARBONE *Il direttore generale del Tesoro:* G. STAMMATI

(3821)

PROVVISORIA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1966

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1 480 851 011 115 —
Cassa	»	22 708 763 514 —
Portafoglio su piazze italiane	»	717 171 303 938 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	324.452.379 —
Anticipazioni	»	354 925 276 835 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	1 889 977 962 317 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	247 211 112 795 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	267.395 132 722 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	377 000 000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	816 661.118 246 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	32 192.135 795 —
Spese	»	10 899 397 560 —
	L.	6.217.317.667.217 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.974.041.786.766 —
	L.	11.191.359.453.983 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.607.571.107 —
TOTALE GENERALE	L.	11.193.967.025.090 —

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	3.876.098.330.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	25.785.168.900 —
Depositi in conto corrente liberi			»	68.649.423.846 —
Conti correnti vincolati			»	1.817.393.017.429 —
Creditori diversi			»	406.637.306.433 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura			»	769.817.043 —
Rendite del corrente esercizio			»	11.034.066.569 —
			L.	6.206.367.130.720 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	6.987.998.449 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.662.538.048 —		
				10.950.536.497 —
			L.	6.217.317.667.217 —
Depositanti			»	4.974.041.786.766 —
			L.	11.191.359.453.983 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.607.571.107 —
TOTALE GENERALE			L.	11.193.967.025.090 —

(3795)

Il Ragioniere Generale: FALSINI

Il Governatore: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e rivolta al Presidente della Corte stessa.
Dalla domanda deve risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, nonchè il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.
I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concernente gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
La firma il calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:
certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;
copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.
I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.
I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente articolo 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.
Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.
I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;
3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposta dal Segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, numero 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati, senza carico di ulteriori ricerche, gli avvisi.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1966

Il Presidente: CARBONE

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale:
b) Diritto processuale civile.
II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.
III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.
IV — Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:
a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 7 aprile 1966

Il Presidente: CARBONE

(3503)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria), per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico, nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Viste la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, e l'annessa tabella A;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1962, registro n. 19, foglio n. 269, che istituisce la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142 sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti in servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365 ed in particolare l'art. 54 riguardante gli orfani di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, relativa al conglobamento del trattamento economico del personale statale in servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sulla assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi civili;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio-specializzato in prova (1ª categoria, coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico.

Un terzo dei posti suddetti è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75, primo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; non è prescritto alcun limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato e per i salariati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere fisicamente idoneo al lavoro ed al servizio;

f) essere fornito di licenza elementare;

g) aver esercitato il suddetto mestiere in stabilimenti, aziende o ditte per almeno sei mesi;

Art. 3.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operai coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione, oppure dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Divisione II, e redatte su carta da bollo nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto, dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sulle medesime dalla Ragioneria generale dello Stato o dalle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare specificando il nome della scuola e la data di conseguimento;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonchè presso stabilimenti, aziende o ditte.

Dalle domande dovranno altresì risultare il domicilio ed il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Il Ministero del tesoro non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date, o mancate informazioni di variazione, dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti possono presentare quei titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengono nel proprio interesse produrre.

Art. 5.

L'amministrazione si riserva di accertare, a norma del secondo comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 9, prima della nomina, la idoneità fisica al lavoro e al servizio dei vincitori.

Art. 6.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, numero 90, sarà nominata, con successivo decreto, una Commissione come previsto dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico attraverso il quale dovranno dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere ed adeguata preparazione professionale. L'esperimento di cui sopra verterà in un saggio di lavoro su impianti elettrici o nella individuazione di un errore su uno schema di circuito.

Per lo svolgimento dell'esperimento pratico saranno osservate le norme in vigore per l'assunzione del personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma nel giorno e nell'ora che saranno comunicati, in tempo utile, a mezzo raccomandata, direttamente ai concorrenti e sarà eseguito sotto la sorveglianza della Commissione di cui al presente articolo, la quale esprimerà, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine, al rendimento ed alla preparazione professionale.

L'esperimento pratico non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sette decimi.

Per sostenere l'esperimento pratico i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autentica dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario o tessera ferroviaria di nuovo tipo, se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o carta d'identità, o passaporto.

Art. 7.

Per i viaggi che i concorrenti dovessero compiere per sottoporsi all'accertamento dell'idoneità fisica al lavoro e al servizio, nonchè all'esperimento pratico, non competerà alcun rimborso di spesa.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito dei candidati e quella dei vincitori saranno formate secondo l'ordine derivante dalla votazione conseguita nell'esperimento pratico.

Per le preferenze e la precedenza, a parità di merito, si osserveranno le norme in vigore; a tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad operaio di ruolo.

Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, l'originale o copia in bollo autenticata da un notaio del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

I candidati dovranno altresì produrre, entro il suddetto termine, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro e al servizio. I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. L'Amministrazione si riserva di sottoporre i cennati candidati alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) - a) una dichiarazione rilasciata su carta bollata dalla Direzione degli stabilimenti, aziende o ditte presso cui hanno prestato la loro opera dalla quale risulti esplicitamente la categoria o qualifica professionale e le mansioni esercitate che dovranno essere state espletate nel campo dell'elettricità, nonchè la capacità in esse dimostrata;

b) una dichiarazione da rilasciarsi dal competente Ufficio provinciale del lavoro (o dall'Ufficio di collocamento) attestante, in armonia ai certificati prodotti di cui al precedente punto a), il mestiere espletato, a meno che il candidato non sia in grado di esibire il proprio libretto di lavoro, previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o l'attestato sostitutivo del libretto oppure un'estratto notarile di essi da cui risulti il numero, la data ed il Comune emittente, generalità del candidato e servizi prestati;

8) gli operai in servizio presso stabilimenti dello Stato, debbono produrre, in luogo del documento di cui al punto b), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nello elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 11.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato dopo la scadenza del termine di cui al precedente art. 10, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto alla indennità prevista dall'art. 5, quarto comma della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta ai vincitori una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altre categorie degli operai permanenti dello Stato, compete il trattamento economico previsto dal quinto comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato.

Art. 15.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine fissato decadono dalla nomina.

Ai vincitori, qualora siano destinati ad una sede diversa da quello di residenza, competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia, a prezzo ridotto, di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1966
Registro n. 4, *foglio n.* 248

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi Divisione II — ROMA

Il sottoscritto nato a (Provincia di .) il e residente in (Provincia di .) Via . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di elettricista circuitista elettrico.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data . presso .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni e presso stabilimenti, aziende o ditte (4) :

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da altro rapporto di lavoro, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Si allegano i seguenti documenti (5) .

Data

Firma (6) .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Indicare con chiarezza la denominazione delle Amministrazioni pubbliche e degli stabilimenti, aziende o ditte, nonchè i periodi dei servizi prestati, la qualifica professionale rivestita e le mansioni esercitate.

(5) Indicare i documenti che, a norma dell'art. 4 del presente bando di concorso, i candidati possono presentare unitamente alla domanda.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

(2543)

Concorso a quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna Borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la Borsa valori di Roma l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1958 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi oltre sette anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma ammontano a quattordici;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Roma, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che la Camera di commercio, industria ed agricoltura e la Deputazione della Borsa valori di Roma hanno espresso parere favorevole all'indizione del concorso, mentre il Comitato direttivo degli agenti di cambio ha manifestato parere sfavorevole;

Ritenuto che, per il disposto dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515, i pareri degli organi previsti nell'art. 1 della stessa legge sono obbligatori ma non vincolanti e che, in conseguenza, l'Amministrazione deve bandire il concorso ogni biennio solo che vi siano vacanze nel ruolo degli agenti di cambio ed indipendentemente dall'eventuale parere contrario degli Organi previsti nel citato art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che i motivi, sui quali il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma basa il proprio parere negativo, non sono fondati in quanto la stasi delle contrattazioni ed il diminuito lavoro di Borsa rappresentano una circostanza transitoria e, per giunta, non corrispondente all'attuale situazione del mercato azionario e la previsione che gli organici degli agenti di cambio presso le varie Borse valori possano essere rivisti in sede di riforma della legislazione sulle Borse valori stesse è priva di qualsiasi consistenza, perchè, sia a termine delle vigenti disposizioni, sia in base al progetto di riforma di tutta la legislazione sulle Borse valori, il numero degli agenti di cambio presso ciascuna Borsa valori è determinato dal Ministro per il tesoro, sentito il parere della Camera di commercio, della Deputazione di Borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Considerato, comunque, che, indipendentemente dalla loro fondatezza, i motivi addotti dal predetto Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma non possono far derogare l'Amministrazione dall'obbligo di osservare precise norme di legge che le impongono di bandire il concorso, solo che ricorrano le previste condizioni del decorso di un biennio dall'ultimo bando e delle effettive vacanze nei posti;

Considerata, inoltre, l'opportunità per l'Amministrazione del tesoro di tenere nella dovuta considerazione le legittime aspettative degli aspiranti alla partecipazione al concorso, per la quale dalla legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata è fissato un limite massimo di età;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 14 (quattordici) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice — presso l'Ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia eseguita in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Roma nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Roma della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge, nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 fabbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in coseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche

dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma, comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approvera con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione sulla stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1966
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 122

(3508)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Revoca del concorso per titoli e per esami a venti posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Considerato che le nuove disposizioni prevedono un ampliamento delle tabelle organiche e che all'art. 5 del citato decreto si prevede che « i posti che si renderanno comunque disponibili entro un anno dalla data del presente decreto nelle qualifiche iniziali delle varie carriere potranno essere conferiti, nel limite dei 2/3 di essi, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da espletare tra il personale che trovasi, alla predetta data, da oltre un anno in servizio presso l'Istituto con costanza di rapporto d'impiego e sia in possesso del titolo di studio, nonchè dei requisiti, eccetto quello del limite di età, stabiliti dal Regolamento per il personale per accedere alla carriera cui appartengono i posti da conferire ed altresì abbia esercitato per eguale periodo funzioni parificabili o in ogni caso non inferiori a quelle proprie della carriera medesima »;

Ritenuto che presentemente l'ordinamento giuridico riguardante l'assunzione del personale nelle qualifiche iniziali delle varie carriere (sia pure e a maggior ragione per un periodo transitorio) prevede la possibilità, entro un anno dalla data del menzionato decreto, di espletare i concorsi ripartendo i posti disponibili tra il personale già in servizio (concorsi riservati) ed i candidati esterni (concorsi pubblici) e che l'eventuale espletamento dei concorsi già banditi renderebbe quasi completamente inattuabile il menzionato art. 5, il quale prevede un termine massimo di un anno dalla data del decreto citato per il bando dei concorsi, come sopra spiegato, in parte riservati, e che sussistono quindi motivi di pubblico interesse attinenti all'attuazione di tale nuova e sopravvenuta normativa.

Considerato che a tutt'oggi l'espletamento del concorso pubblico per titoli e per esami a venti posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 107 del 29 aprile 1965, non ha ancora avuto inizio;

Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Comitato esecutivo dell'I.C.E., nella riunione del 3 dicembre 1965;

Determina

Per effetto delle modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E., approvate con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965, è revocato il concorso per titoli e per esami a venti posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'I.C.E., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 107 del 29 aprile 1965.

L'Istituto nazionale per il commercio estero si riserva di bandire al più presto « ex novo » un concorso pubblico, in relazione alle modifiche apportate con il decreto interministeriale 14 ottobre 1965 al regolamento per il personale.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il presidente: DONATI

(2279)

Concorso per titoli e per esami a nove posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 3 dicembre 1965;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E.;

Determina

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito del diploma di ragioniere;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo d'età

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero (Divisione personale), via Liszt, 21 Roma (EUR), a mezzo posta, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente Determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi, nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà pervenire, a mezzo posta, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro postale di arrivo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il personale dell'I.C.E., può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di 15 giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte riguardano:

computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;

traduzione dall'italiano in una delle quattro lingue straniere, a scelta, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico commerciale. Per la prova scritta di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (quella di lingua straniera consisterà in una breve conversazione nella lingua stessa e nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni straniere), nonchè sulle seguenti:

a) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
b) elementi di diritto commerciale;
c) nozioni di merceologia;
d) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
e) nozioni di statistica;
f) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
g) nozioni sulle assicurazioni sociali.

I candidati, oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate e per il portoghese.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere la versione di lingue ed 8 ore per l'esame di computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e privata.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere obbligatorie.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - preferenza - elevazione dei limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in

seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti gia appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.
Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.
Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.
Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente Determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma medesimo

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6/n), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere b), c), e), f), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), e), f), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere d), f), g), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 400 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere b), f), g), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ragionieri in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di vice ragionieri della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto di ragioneria.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il presidente: DONATI

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Divisione Personale - Via Liszt, 21 — ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria di codesto Istituto.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . con sede in . . . . in data . . . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . nonchè la prova facoltativa di lingua estera in . . . . e in . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Residente a . . . .
(Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autentica della firma del Sig. . . . .

---

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott. Giuseppe	punti	94,91	su 132
2. Zaffarano dott. Michele	»	94,82	»
3. De Lisi dott. Leonardo	»	93,52	»
4. Succi-Cimentini dott. Flobert	»	93,08	»
5. Pattaro dott. Giuseppe	»	91,63	»
6. Giambitto dott. Giuseppe	»	90.77	»
7. Salvati dott. Arnaldo	»	90.36	»
8. Bonasia dott. Michele	»	86.54	»
9. Cirillo dott. Alfonso	»	85.20	»
10. Di Simine dott. Eugenio	»	84.73	»
11. Tossi dott. Carlo	»	84.69	»
12. Colotta Francesco	»	84.16	»
13. Cavallero dott. Camillo	»	80.69	»
14. Pelosi dott. Luigi	»	75.68	»
15. Bergamini dott. Menelao	»	74 —	»
16. Conte dott. Egidio	»	73.02	»
17. Eydoux dott. Ermanno	»	72.83	»
18. Samperi dott. Salvatore	»	71.15	»
19. Ferri dott. Pasquale	»	69.18	»
20. Vietto dott. Giovanni	»	68.22	»
21. Zito dott. Francesco	»	66.20	»
22. Riolfatti dott. Tullio	»	65.78	»
23. Di Pietrantonio Saverio	»	62.18	»
24. Caruso dott. Antonio	»	62.08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3367)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 390, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

De Vetta dott. Guido, provveditore agli studi, presidente;
Grossi dott. Italo, vice provveditore agli studi;
Martuscelli dott. Adolfo, vice provveditore agli studi;
Imbriani dott. Camillo, vice provveditore agli studi;
Toso rag. Aldo, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Galli Piero, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1966
Registro n. 20, *foglio n.* 233

(3262)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per quattro tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale - indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1965.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 31 del 16 aprile 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, registro n. 11, Difesa-Marina, foglio n. 13, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 1° luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 30 luglio 1965.

(3729)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1965.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 31 del 16 aprile 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1966, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 286, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti, bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1965.

(3730)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 82);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1965, indicato in preambolo, è prorogato a tutto il 31 maggio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1966
Registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 45

(3661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 680 in data 31 gennaio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 681 in data 31 gennaio 1966, con il quale sono state assegnate le condotte alle candidate risultate vincitrici;

Atteso che l'ostetrica Benini Malvina, vincitrice della condotta 3ª di Chioggia, con nota del 7 marzo 1966, ha dichiarato di rinunciare alla condotta predetta;

Considerato che l'ostetrica Boscolo Maria Rosetta segue in graduatoria l'ostetrica Benini ed ha richiesta la condotta 3ª di Chioggia;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Boscolo Maria Rosetta è dichiarata vincitrice della condotta 3ª del comune di Chioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Venezia e del comune di Chioggia.

Venezia, addì 2 aprile 1966

(3374) *Il medico provinciale:* CANALIS

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3035 in data 6 ottobre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici di Pesaro, dalla prefettura di Pesaro e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Simoni dott. Ennio, vice prefetto;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale superiore;

Bagnaresi prof. Giacomo, primario medico dell'Ospedale civile di Fano;

Viglione prof. Felice, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Fano;

Pespani dott. Vittorio, medico condotto di Pesaro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal prof. proc. de Marco Ignazio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale «S. Croce» in Fano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 25 marzo 1966

(3120) *Il medico provinciale:* CAVINA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la nota n. 1908 del 28 marzo 1956, con la quale il sindaco del comune di Saponara comunica che il concorrente dichiarato vincitore di quella condotta medica, dott. Basilicò Rosario, giusta decreto n. 4063, del 24 marzo 1966 e deliberazione comunale n. 28 del 26 marzo 1966, ha rinunziato alla nomina stessa, in data 26 marzo 1966;

Visto il decreto n. 2009 dell'11 febbraio 1966, con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Visti gli atti da cui risulta che il posto di condotta medica del comune di Saponara deve essere assegnato per la rinunzia del dott. Basilicò Rosario al dott. Mele Vittorio, concorrente che segue in graduatoria e che ha richiesto tale sede, in ordine di preferenza prima di quella del comune di Castel di Lucio, condotta che gli venne assegnata con decreto n. 2231 del 14 febbraio 1966;

Considerato che il posto di condotta medica del comune di Castel di Lucio deve essere assegnata di conseguenza al dottor Maio Cesarino, che segue in ordine di graduatoria il dott. Mele Vittorio ed ha richiesto la sede suddetta;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

per i motivi espressi in narrativa:

1) il dott. Mele Vittorio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Saponara;

2) il dott. Maio Cesarino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Castel di Lucio.

I sindaci dei comuni di Saponara e di Castel di Lucio sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che viene pubblicato nei modi e termini indicati dall'art. 23 del sopracitato regolamento.

Messina, addì 31 marzo 1966

(3168) *Il medico provinciale:* BROCCIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 1039, protocollo n. 4346 in data 4 maggio 1963, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1651, protocollo n. 5272 in data 8 giugno 1965, integrato dal decreto n. 1697, protocollo n. 8645 in data 17 settembre 1965, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Constatato che il dott. Gherardo Gherardi non ha raggiunto il punteggio prescritto dall'art. 14 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per la dichiarazione di idoneità e pertanto è stato escluso dalla graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23 — sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 — n. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Pace Carlo . . . . punti 65,617
2. Raimondi Mario . . . . » 63,379
3. Buttelli Mario . . . . » 61,525
4. Odorici Giuliano . . . . » 60,180
5. Boni Bruno . . . . » 60,004
6. Frati Domenico . . . . » 59,465
7. Rossi Giuseppe . . . . » 58,793
8. Natale Luigi . . . . » 57,621
9. Gandolfi Luigi . . . . » 56,155
10. Bianco Enrico . . . . » 55,738
11. Ciancamerla Giovanni . . . . . . » 55,732
12. Soverini Achille . . . . » 54,915
13. Selva Giorgio . . . . » 54,863
14. Negri Romolo . . . . » 53,667
15. Bertacchini Mentore . . . . » 53,346
16. Biscotti Tommaso . . . . punti 52,490
17. Carlotti Pietro . . . . » 52,450
18. Truncali Michele . . . . » 51,636
19. Bernardi Silvano . . . . » 51,218
20. Greco Michele . . . . » 50,064
21. Valentini Luigi . . . . » 49,472
22. Fincato Giancarlo . . . . » 49,000
23. Valgimigli Pier Giorgio . . . . . . » 46,500
24. Coluzzi Angelo . . . . » 46,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 1° aprile 1966

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1783, protocollo n. 2958 in data 1° aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 1039, protocollo n. 4346 in data 4 maggio 1963;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 — sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 — e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Pace Carlo: Castenaso (condotta unica);
2) Raimondi Mario: Castel di Casio (condotta unica);
3) Buttelli Mario: Castel d'Aiano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 2 aprile 1966

Il medico provinciale: MARENZI

(3409)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.